



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: ULTERIORI INTERVENTI DEL DECRETO SVILUPPO A FAVORE DEI SOGGETTI  
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 IN  
EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO**

In sede di conversione del D.L. sviluppo (D.L. n.83/12), il Governo ha adottato ulteriori misure a sostegno dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 che hanno interessato le aree delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

In sintesi, i nuovi interventi vanno in due direzioni:

- ➔ un ampliamento territoriale della possibilità di accedere ad alcuni dei benefici introdotti a sostegno delle popolazioni terremotate;
- ➔ un credito d'imposta volto a sostenere la ricostruzione e il ripristino delle attività produttive.

A tutto questo si deve aggiungere che, in sede di conversione del D.L. n.74/12 – provvedimento che aveva previsto la sospensione di un insieme di adempimenti **di carattere non tributario** – la scadenza prevista in origine, cioè il 30 settembre 2012, è stata prorogata al 30 novembre 2012. Poi, con Decreto del 24 agosto 2012, è stata ulteriormente ampliata la proroga dei versamenti e degli adempimenti tributari, portata anch'essa al 30 novembre 2012, che il D.M. 1 giugno 2012 aveva in un primo momento fissato al 30 settembre 2012. Quindi, a oggi, sia gli adempimenti e i versamenti tributari, sia gli obblighi di natura non tributaria vedono una unica data di differimento dei termini, come detto fissata al 30 novembre 2012. Successivi provvedimenti indicheranno le modalità secondo cui tali adempimenti sospesi dovranno essere riattivati.

**L'estensione territoriale dei benefici**

Il Decreto Sviluppo, con l'art.67-*septies* aggiunto in sede di conversione, afferma che gli interventi urgenti previsti dal D.L. n.74/12 si applicano anche ai territori dei Comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, ai territori dei Comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesse Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Questo significa che i benefici di cui si è detto nelle informative di giugno e luglio c.a. e di cui si dà un elenco parziale più oltre, possono essere applicati in automatico anche dai residenti nei Comuni di

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Mantova e Ferrara, mentre per i residenti negli altri Comuni recentemente aggiunti va dimostrato che il danneggiamento alle strutture produttive dipende dai recenti eventi sismici.

Quindi, secondo le previsioni del D.L. n.74/12, sono sospesi - **tra gli altri** - fino al 30 novembre 2012:

- i termini relativi ad adempimenti e versamenti di **contributi** previdenziali, assistenziali e per l'assicurazione obbligatoria (Inps – Inail);
- i versamenti del **diritto annuale** alle CCIAA;
- i termini per la notifica di **cartelle di pagamento** e dei *c.d. accertamenti esecutivi*;
- i versamenti ai consorzi di bonifica, ad eccezione di quelli dovuti per il servizio irriguo;
- i provvedimenti di rilascio di immobili pubblici e privati, abitativi e non, per finita locazione;
- i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, senza che questo comporti segnalazione alla Centrale rischi. Analoga sospensione vale per i *leasing* immobiliari relativi a edifici distrutti o divenuti inagibili anche parzialmente.

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 16 agosto 2012, ha affermato che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal D.M. 1 giugno 2012 continua ad applicarsi ai soli Comuni compresi nell'elenco allegato a detto provvedimento, tra cui non vi sono quindi i Comuni elencati appena sopra. Ha inoltre precisato che i soggetti non residenti nei Comuni compresi nell'elenco allegato al DM 1 giugno 2012 non possono accedere in automatico alla sospensione degli adempimenti tributari, salvo dimostrare l'inagibilità dell'azienda, della casa di abitazione o dello studio professionale.

L'effetto pratico, ed alquanto contraddittorio, di questa interpretazione, è che un imprenditore residente in Comune di Ferrara o di Mantova può accedere in automatico, ad esempio, alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, o dei mutui, e ciò fino al 30 novembre 2012, mentre non esiste alcuna possibilità di accedere in automatico alla sospensione degli adempimenti tributari. Questi potranno essere sospesi solo dimostrando l'inagibilità delle strutture produttive e, ottenuta tale dimostrazione, la sospensione vale fino al 30 novembre 2012.

Il comunicato stampa prende inoltre posizione su una questione sulla quale chiarezza la si sarebbe dovuta fare molto prima, anche perché il testo normativo condurrebbe a una diversa conclusione, e cioè che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non riguarda le ritenute, che tuttavia potranno essere regolarizzate, limitatamente a quelle non operate nel periodo 20 maggio – 8 giugno 2012, senza sanzioni né interessi entro il 30 novembre 2012.

### **Il beneficio sotto forma di credito d'imposta**

L'art.67-*octies* del D.L. n.83/12, introdotto in sede di conversione, concede un credito d'imposta a favore dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per l'attività.

Il beneficio dovrebbe competere a prescindere dalla residenza in uno dei Comuni indicati dai vari provvedimenti, essendo subordinato a un nesso causale tra l'essersi verificato l'evento sismico e il danno subito. Infatti, è prevista l'ulteriore condizione della verifica della sussistenza del danno, si ritiene da parte dell'autorità comunale o della protezione civile.

Il beneficio consiste in un contributo, da utilizzare nella forma di credito di imposta, fatto uguale al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni danneggiati, con un orizzonte temporale di spesa fissato al 30 giugno 2014.

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione del credito medesimo, oltre che in quelle relative alle annualità nelle quali lo stesso è utilizzato, ed è previsto, tra l'altro, che detto credito d'imposta non sia imponibile né ai fini Irpef/Ires né ai fini Irap. Esso è immediatamente spendibile, poiché può essere utilizzato secondo la formula della compensazione orizzontale, ai sensi dell'art.17, D.Lgs. n.241/97.

La concreta attuazione del provvedimento è subordinata all'approvazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.83/12 – 8 agosto 2012 – di un regolamento

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

del MEF. In ogni caso, per fruire del contributo, le imprese dovranno presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni individuate con il decreto di cui si è detto. L'Agenzia valuterà se il credito d'imposta è spettante e dirà in quali quote è fruibile negli anni 2013, 2014 e 2015, tenuto conto dei limiti di spesa fissati nel bilancio dello Stato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016